

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 29 del 23 Novembre 2024

### SOMMARIO

<b>1. L. N. 166/2024</b> - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 131/2024 (c.d. "Decreto Salva Infrazioni") .....	2
1.1. L. N. 166/2024 - Disposizioni urgenti in materia concessioni demaniali .....	2
<b>2. D.L. N. 167/2024</b> - Riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale .....	4
2.1. D.L. N. 167/2024 - BONUS NATALE 2024 - Le novità introdotte illustrate da una circolare dell'Agenzia delle entrate - Platea allargata .....	5
<b>3. PERMITTING</b> - In arrivo la piattaforma per la digitalizzazione del rilascio dei titoli abilitativi.....	5
<b>4. DISTRETTI DEL CIBO</b> - Pubblicato il decreto attuativo e il relativo Bando - Fissate le procedure per l'attuazione dei contratti di distretto .....	6
<b>5. IMPRESE EDILI</b> - Confermata la riduzione contributiva anche per il 2024 - Dall'INPS le indicazioni operative .....	7
<b>6. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE TECNOLOGIE PER IL FOTOVOLTAICO</b> - Attiva la piattaforma dedicata all'accesso .....	8
<b>7. SUPERBONUS</b> - Comunicazione all'ENEA e al PNCS entro il prossimo 30 novembre.....	9
<b>8. INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027 - APRE IL TERZO BANDO</b> - Domande entro il 10 dicembre per progetti di sviluppo delle aree territoriali.....	10
<b>9. PNRR - SVILUPPO DEL BIOMETANO</b> - Il GSE pubblica il quinto bando per accedere agli incentivi - Al via le domande fino al 17 gennaio 2025 .....	11
<b>10. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO</b> - Comunicazione integrativa da inviare dal 18.....	12
<b>11. VOUCHER 3I - INVESTIRE IN INNOVAZIONE</b> - Contributi per la consulenza sulla registrazione di brevetti per invenzioni industriali - Domande dal prossimo 10 dicembre .....	13
<b>12. LAVORO SOMMERSO</b> - Rilasciata la piattaforma di gestione delle azioni di <i>compliance</i> e di contrasto al lavoro sommerso" .....	14
<b>13. LAVORO SOMMERSO</b> - Al via la fase operativa del Portale nazionale del sommerso (PNS).....	14
<b>14. REVISORE DELLA SOSTENIBILITA'</b> - Dal Ministero dell'economia chiarimenti sulle materie caratterizzanti per i crediti formativi.....	15
<b>15. CORTE COSTITUZIONALE</b> - E' lesivo della concorrenza il requisito della residenza ai fini dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e NCC .....	16
<b>16. E-FATTURE III SEMESTRE 2024</b> - Imposta di bollo da versare entro il prossimo 2 dicembre ....	17
<b>17. FATTURE ELETTRONICHE</b> - In arrivo la funzionalità "CIVIS" per le comunicazioni sul bollo.....	18
<b>18. L. N. 213/2023 - EVENTI CATASTROFALI</b> - Obbligo assicurativo per le imprese dal 1° gennaio 2025 - In arrivo il decreto attuativo .....	19
<b>19. DISABILI</b> - Pubblicata la direttiva che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.....	21
<b>20. SNC e SAS</b> - In arrivo dall'Europa l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio al Registro delle imprese .....	22
<b>21. FATTURAZIONE ELETTRONICA</b> - Estensione dell'obbligo fino al 31 dicembre 2025 .....	23
<b>22. CONTRATTI PUBBLICI</b> - Affidamento di servizi e forniture direttamente a società in house - Imposta di bollo .....	23

<b>23. ENTI DEL TERZO SETTORE</b> - Chiarimenti dal Ministero sul patrimonio minimo ai fini del conseguimento della personalità giuridica - Le responsabilità del Notaio .....	24
<b>24. LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI</b> - Dall'Europa nuove regole e maggiori tutele dal 1° dicembre .....	25
<b>25. SIISL</b> - Dettate le misure operative per la gestione della piattaforma .....	26
<b>26. SUER</b> - Ufficializzato l'avvio della piattaforma unica digitale per le autorizzazioni agli impianti a fonti rinnovabili .....	27
<b>Altre notizie in breve</b> .....	29
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	30

## **1. L. N. 166/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 131/2024 (c.d. "Decreto Salva Infrazioni")**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, la [Legge 14 novembre 2024, n. 166](#) recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**".

Il provvedimento - inizialmente composto di 18 articoli e di un Allegato e ora di **27 articoli** - consentirà di agevolare la **chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot**.

In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all'immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 10 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all'archiviazione.

Complessivamente, pertanto, il provvedimento permetterà all'Italia una significativa riduzione del numero di procedure d'infrazione pendenti che consentirà di raggiungere il numero minimo storico di procedure pendenti e allinearsi alla media europea.

Tra le novità più rilevanti della L. 166/2024 di conversione del DL 131/2024 (c.d. "**Decreto Salva infrazioni**"), si registrano:

- la proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (art. 1);
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (art. 2);
- i diritti procedurali in ambito penale, come il diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi durante la detenzione (art. 3);
- alcune disposizioni in materia di lavoro, tra cui la previsione di sanzioni ad hoc per l'assenza dei requisiti di idoneità degli alloggi messi a disposizione dei lavoratori stranieri (art. 9);
- cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (art. 10);
- indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato (art. 11);
- abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 12);
- protezione della fauna selvatica (art. 13);
- il miglioramento della qualità dell'aria (art. 14);
- il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 14-bis);
- responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico (art. 14-ter);
- diritto d'autore (art. 15);
- recupero dell'ICI non versata con riferimento alle annualità dal 2006 al 2011 (art. 16-bis).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 131/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

### **1.1. L. N. 166/2024 - Disposizioni urgenti in materia concessioni demaniali**

**Pubblicata la L. n. 166/2024, di conversione del D.L. n. 131/2024.**

**L'articolo 1** reca "**Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive-Procedura di infrazione n. 2020/4118**".

La norma apporta una serie di modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022 (*legge sulla concorrenza 2021*) in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

In particolare, si prevede la **proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027** delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e da enti del Terzo settore.

Viene inoltre **novellato l'elenco delle concessioni alle quali si applicano le disposizioni sull'efficacia delle concessioni**, espungendo le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, che erano contenute nel precedente testo e, per le quali, conseguentemente, non si applica il differimento in esame.

Vengono **prorogati al 30 settembre 2027** anche i termini di efficacia delle concessioni affidate con atto dell'ente concedente mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, il cui termine di scadenza è anteriore a tale data.

Viene **prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2028** il termine di efficacia delle concessioni in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027.

Si prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono **installati manufatti amovibili**, possano, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, **fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate**, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre viene **integralmente sostituito l'articolo 4 della legge n. 118 del 2021** introducendo una nuova procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

La nuova disciplina si applica alle procedure di affidamento delle concessioni **avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame e ai relativi atti concessori**.

La nuova procedura si applica all'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge n. 400 del 1993 (recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

La nuova disciplina **non si applica** agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette **attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi demaniali possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea.

Infine, viene **abrogato l'articolo 10-quater del decreto-legge n. 198 del 2022**, convertito dalla L. n. 14 del 2023, che oltre a prorogare (al 31 dicembre 2024) l'efficacia delle concessioni in argomento aveva previsto l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio con il compito di acquisire i dati delle concessioni in parola e stabilire i criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e della rilevanza economica transfrontaliera

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 131/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

## **2. D.L. N. 167/2024 - Riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, il **Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167**: recante "**Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze**".

Il provvedimento - **in vigore dal 14 novembre 2024** - reca misure urgenti per:  
- la riapertura dei termini di adesione al **concordato preventivo biennale** (CPB);  
- **l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti**, nonché  
- la **gestione delle emergenze**.

**L'articolo 1** del D.L. n. 167/2024 prevede una proroga dell'orizzonte temporale per potere aderire al CPB fino al **12 dicembre 2024**: pertanto, ben oltre il termine che era stato originariamente stabilito dal Legislatore, ossia il **31 ottobre 2024**.

Tale rimessione in termini non ha un ambito di applicazione soggettivo generalizzato, restando esclusa da tale opportunità una delle categorie di contribuenti interessate dall'istituto per effetto del D.Lgs. 13/2024, ossia quella degli **esercenti un'attività d'impresa**, un'arte o una professione in forma individuale ai quali si applichi il regime agevolato per gli autonomi (il c.d. *regime forfetario*) disciplinato dall'art. 1, commi 54-89 della L. n. 190/2014 (*Legge di Stabilità 2015*).

Il DL 167/2024 prevede specificatamente come la rinnovata possibilità di adesione sia **aperta solo ai contribuenti esercenti un'attività d'impresa, un'arte o una professione** ai quali si applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (c.d. **ISA**) e che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, non abbiano precedentemente aderito al CPB pur avendone i requisiti.

Per potere usufruire di tale opportunità, i contribuenti che integrino i presupposti richiesti dal D.L. n. 167/2024 dovranno **presentare una apposita dichiarazione dei redditi integrativa**.

Tale dichiarazione, affinché il soggetto sia ammesso all'adesione, non dovrà indicare un **minore imponibile**, un **minore debito d'imposta** o un **maggiore credito** rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originariamente presentata.

Si deve ritenere che **il nuovo termine per l'adesione sia assolutamente perentorio** e che, pertanto, ai fini dell'accettazione del CPB, non possa trovare applicazione l'art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/98, il quale prevede che le **dichiarazioni presentate entro novanta giorni** dalla scadenza del termine debbano essere considerate valide, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

**L'articolo 2** del D.L. n. 167/2024 **amplia la platea dei beneficiari del Bonus Natale**, aggiuntivo rispetto alla **tredecima mensilità**. Nel dettaglio, ha diritto all'indennità il lavoratore con **almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio**, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2 TUIR.

Secondo tale ultima disposizione sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia con reddito complessivo **uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili (**4.000,00 euro** in caso di figli di età non superiore a 24).

Quanto alla richiesta dell'indennità, il lavoratore deve indicare il **codice fiscale** del coniuge o del convivente e dei figli.

**L'indennità non spetta** al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia **beneficiario della stessa indennità**.

Si ricorda che l'art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024, riconosce il c.d. "**Bonus Natale**" per l'anno 2024, che consiste in un'indennità di importo pari a **100 euro** rapportata al periodo di lavoro, a favore dei **lavoratori dipendenti** con determinati requisiti.

**L'articolo 3** del D.L. n. 167/2024 destina al **Fondo per le emergenze nazionali** 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 167/2024, clicca qui.](#)

## **2.1. D.L. N. 167/2024 - BONUS NATALE 2024 - Le novità introdotte illustrate da una circolare dell'Agenzia delle entrate - Platea allargata**

Con la pubblicazione del [Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167](#), vengono, **all'articolo 2**, dettate **misure urgenti relative all'estensione dei benefici per i lavoratori dipendenti**.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, illustra il rinnovato perimetro dell'agevolazione introdotto dal citato articolo 2 del D.L. n. 167/2024.

In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).

La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Prima dell'arrivo del D.L. n. 167/2023, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore).

Con le novità introdotte dal D.L. n. 167/2024, **il "requisito familiare" si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico**.

La circolare - richiamando l'articolo 12, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).

Un chiarimento importante - ricorda l'Agenzia nel [comunicato stampa](#) - riguarda l'impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

La circolare in commento specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d'imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest'ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d'imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà "recuperarlo" con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 22/E/2024, cliccare QUI.](#)

## **3. PERMITTING - In arrivo la piattaforma per la digitalizzazione del rilascio dei titoli abilitativi**

**A partire dal prossimo 2 dicembre** sarà online sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il portale "Permitting", una nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico.

Con l'avvio del portale sarà possibile digitalizzare integralmente il processo di acquisizione e lavorazione delle istanze sui procedimenti di competenza del Ministero per il rilascio dei titoli abilitativi.

Già dall'inizio di dicembre transiterà nel nuovo portale il **procedimento di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico di energia** (Battery Energy Storage System - BESS) in configurazione "stand-alone", gestito alla Divisione IV (Infrastrutture e impianti di produzioni energetici della DG Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi) del Dipartimento Energia del MASE. In prospettiva, tutti i servizi di "permitting" saranno progressivamente integrati nel nuovo sistema.

Dal 2 dicembre, dunque, le istanze di autorizzazione dei BESS di competenza del Ministero dovranno dunque essere presentate solo attraverso il portale "Permitting", con l'ausilio della guida sul procedimento di autorizzazione dei BESS e del manuale operativo del portale. Saranno invece considerate improcedibili quelle presentate via posta elettronica certificata.

La piattaforma rappresenta solo un primo passo verso la digitalizzazione completa del processo autorizzativo, che entro il 2026 integrerà tutti i servizi di autorizzazione energetica. Inoltre, Il Ministero invita coloro che devono ancora presentare la propria istanza a farlo direttamente tramite la nuova piattaforma digitale, per beneficiare di un iter più rapido e centralizzato.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dell'ambiente, cliccare QUI.](#)

#### **4. DISTRETTI DEL CIBO - Pubblicato il decreto attuativo e il relativo Bando - Fissate le procedure per l'attuazione dei contratti di distretto**

E' stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2024, il **decreto interministeriale 17 settembre 2024** recante "**Criteria modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo**".

Il Decreto disciplina la **concessione degli incentivi per la realizzazione di Contratti di Distretto** che favoriscano lo sviluppo e l'innovazione nelle **filiere agricole e agroalimentari italiane**.

Il decreto, in particolare, stabilisce, ai sensi del comma 5, dell'art. 13, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, **i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo**, ai sensi delle disposizioni relative ai **contratti di distretto**, di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui all'art. 1, comma 499 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

I Distretti del cibo, istituiti con l'[articolo 1, comma 499 della legge 205 del 27 dicembre 2017](#) (Legge di bilancio 2018), sono uno strumento programmatico finalizzato a **favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale**, favorendo l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale.

I Distretti hanno come obiettivo anche la **sicurezza alimentare**, la **diminuzione dell'impatto ambientale** delle produzioni e la **riduzione dello spreco alimentare**. Altro scopo fondamentale è la **salvaguardia del territorio** e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Il modello dei Distretti del cibo è finalizzato inoltre a ridare slancio alle esperienze dei distretti rurali già presenti sul territorio nazionale, così come a incentivare la nascita di nuove realtà attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati.

Il **riconoscimento dei Distretti del Cibo avviene attraverso le Regioni e le Province autonome** di appartenenza che provvedono alla comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a cui sono state affidate l'istituzione e la gestione del [Registro nazionale dei Distretti del Cibo](#) indicati dalle Regioni e dalle Province autonome di appartenenza.

Il bando Distretti del cibo finanzia la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del **Contratto di Distretto**, ossia il **documento stipulato tra il Ministero e un soggetto proponente** (delegato dai membri del Distretto), per promuovere un **programma di interventi di valore compreso tra 3 e 25 milioni di euro**.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di **contributo in conto capitale**, nei limiti previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato, tenendo conto della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa.

«**Soggetto istruttore**» è il competente ufficio della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, che svolge i compiti di cui all'art. 9 del presente decreto.

**Pubblicato l'Avviso** recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto

Interministeriale del 18 settembre 2024.

In particolare, l'Avviso definisce:

- i campi di applicazione (Punto 2);
- i soggetti proponenti e beneficiari (Punto 3);
- le condizioni di ammissibilità (Punto 4);
- la partecipazione di grandi imprese ai programmi (Punto 5);
- interventi e spese ammissibili (Punto 6);
- agevolazioni concedibili (Punto 8);
- la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (Punto 9);
- istruttoria delle domande (Punto 10);
- procedura di valutazione del programma e dei progetti (Punto 11);
- la sottoscrizione del contratto di distretto (Punto 12);
- l'erogazione delle agevolazioni (Punto 14).

Al punto 20 vengono infine riportati gli **allegati relativi alla modulistica**.

La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, dovrà seguire quanto previsto dall'art. 11 del D.I. 17 settembre 2024.

Il Soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni deve caricare apposita domanda di accesso e relativa documentazione sul Portale, che verrà reso disponibile sul sito del Ministero dell'agricoltura nella sezione dedicata ai Distretti del cibo, con indicazione di tutti i dati richiesti sulle apposite voci inserite sul Portale.

In caso di non disponibilità del Portale, la documentazione, potrà essere trasmessa tramite PEC - all'indirizzo [distretticibo@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:distretticibo@pec.politicheagricole.gov.it).

La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente, deve riportare la documentazione indicata ai Punti 9.2 e 9.3 dell'Avviso

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Avviso con i suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **5. IMPRESE EDILI - Confermata la riduzione contributiva anche per il 2024 - Dall'INPS le indicazioni operative**

In data 15 luglio 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione Pubblicità legale, il [decreto direttoriale interministeriale n. 368 del 16 maggio 2024](#), concernente la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

**Viene così confermata, anche per il 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.**

Si tratta dello sgravio dell'11,50% sulla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista per i lavoratori a tempo pieno del settore, prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

L'INPS, con [circolare n. 93 dell' 11 novembre 2024](#), riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

L'agevolazione non spetta, altresì, in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC;
- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-10-09;338~art1>), in materia di retribuzione imponibile, dove si prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

L'INPS ricorda che, relativamente all'anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del [Cassetto previdenziale del contribuente](#) sul sito internet dell'Istituto - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 368/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 93/2024, cliccare QUI.](#)

## **6. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE TECNOLOGIE PER IL FOTOVOLTAICO - Attiva la piattaforma dedicata all'accesso**

ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con un avviso del 13 novembre scorso, informa che è attiva la piattaforma dedicata all'Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.

L'applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all'[articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito dalla L. n. 11 del 2024](#).

L'articolo prevede, altresì, che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in

tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione **europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;**
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione **europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;**
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea **composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.**

Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

L'applicativo web, realizzato da ENEA, dovrebbe rappresentare uno "strumento" al servizio del **Piano di Transizione 5.0**, che fornisce agevolazioni alle imprese per l'acquisto di beni strumentali, tra cui anche i moduli fotovoltaici.

L'agenzia nazionale, di comune accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha sviluppato la piattaforma che si articola in 3 sezioni:

- **Dichiarazione sostitutiva** in cui fornire tutte le informazioni sull'impresa e le caratteristiche tecniche dei pannelli solari da registrare.
- **Allegato Tecnico:** dedicato ai dati dettagliati relativi ai moduli.
- **Allegati da Produrre:** documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale o le certificazioni di efficienza.

L'iscrizione al Registro è soggetta al **pagamento di una quota** tramite il sistema PagoPA:

- **Prima iscrizione:** euro 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici;

- **Iscrizioni successive:** euro 300,00 per moduli nella stessa categoria.

Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l'iscrizione di un primo prodotto, il costo è di euro 300,00.

Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di euro 1.000,00.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'ENEA e scaricare anche il Manuale d'uso, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al Registro, cliccare QUI.](#)

## **7. SUPERBONUS - Comunicazione all'ENEA e al PNCS entro il prossimo 30 novembre**

Con la pubblicazione [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024](#), che - in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 39/2024 (c.d. "*Decreto Superbonus*"), convertito dalla L. n. 67/2024 - definisce contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione, da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), per gli interventi rispettivamente di riqualificazione energetica e antisismici, al fine di usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico, effettuate negli anni 2024 e 2025, **vengono dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazioni legate al superbonus, introdotto dal D.L. n. 39/2024 convertito dalla L. n. 67/2024.**

A tale proposito, si ricorda che con [D.P.C.M. del 29 ottobre 2024](#) è stata **disposta la proroga dei termini per l'invio della comunicazione al PNCS relativa al SuperSismabonus dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024.**

La nuova scadenza riguarda l'invio delle informazioni sugli interventi antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024.

Sono tenuti a trasmettere le comunicazioni i soggetti che:

- a) **entro il 31 dicembre 2023** hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), ovvero hanno richiesto il permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che entro la stessa data, non hanno concluso i lavori;
- b) **a partire dal 1° gennaio 2024**, hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), ovvero hanno richiesto il permesso di costruire per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, le comunicazioni sono inviate dai tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni di cui all' articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020 e le informazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici, le comunicazioni sono, invece, inviate al PNCS dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

Le informazioni di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 17 settembre 2024 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:

- **30 novembre 2024** per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL (Stati di Avanzamento Lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024;
- **entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL**, in tutti gli altri casi (art. 6, comma 2, D.P.C.M. 17 settembre 2024).

In allegato al decreto vengono, inoltre, riportate le linee guida per la trasmissione delle informazioni a ENEA e PNCS.

Per l'invio delle informazioni all'ENEA, le modalità sono le stesse già in vigore per le asseverazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

L'invio al PNCS, invece, prevede la compilazione di moduli specifici e l'inserimento di tutti i dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori, così come descritti nel decreto.

Ricordiamo, infine, che l'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 39/2024 ha previsto anche delle **sanzioni a carico di chi non invia la comunicazione Superbonus**. In particolare è prevista:

- una **sanzione di 10.000,00 euro** nel caso di lavori con CILAS o permesso di costruire presentati entro il 29 marzo 2024;
- la **decadenza dall'agevolazione** per i lavori per i quali la CILAS o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dal 30 marzo 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. 17 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. 29 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

## **8. INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027 - APRE IL TERZO BANDO - Domande entro il 10 dicembre per progetti di sviluppo delle aree territoriali**

Il programma di cooperazione territoriale transnazionale Central Europe lo scorso 15 ottobre ha aperto il terzo bando del periodo di programmazione 2021-2027, che si **chiuderà il prossimo 10 dicembre**.

Interreg è uno degli strumenti chiave dell'Unione Europea per sostenere la cooperazione transfrontaliera attraverso il finanziamento di progetti.

**Interreg Central Europe** è un programma di finanziamento dell'Unione Europea per lo sviluppo regionale coesivo nell'area dell'Europa centrale e promuove la cooperazione transnazionale per rendere le regioni più verdi, intelligenti e interconnesse.

**Il programma unisce partner da 81 regioni di 9 Stati Membri dell'UE (Italia, Austria, Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia)**

**Per quanto riguarda l'Italia, le regioni che aderiscono sono:** Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Il terzo bando ha uno specifico focus territoriale e finanzia "progetti su piccola scala" ("**small scale project**"), che possono riguardare i temi:

- della **specializzazione intelligente**,
- della **mobilità urbana**,
- del **miglioramento dei collegamenti di trasporto** e
- della **governance per lo sviluppo territoriale integrato**.

**L'obiettivo generale del bando è quello di rendere più attraenti le aree periferiche e meno sviluppate attraverso soluzioni innovative.**

Le aree interessate dai progetti devono possedere uno o più dei seguenti elementi:

- Basso potenziale economico;
- Scarso accesso ai servizi di interesse generale;
- Aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, declino socio-economico.

Non è prevista una mappa o lista specifica delle aree da coinvolgere nei progetti.

La dimensione di tali aree può variare a seconda degli obiettivi del progetto (es. quartieri, periferie, città di piccole-medie dimensioni, intere regioni, aree rurali o aree urbane in ritardo in termini di sviluppo socio-economico).

Il bando è aperto su **quattro obiettivi specifici del Programma** (ripartizione indicativa del FESR per obiettivo specifico):

- Rafforzare le competenze per la specializzazione intelligente, la **transizione industriale** e l'imprenditorialità (5,6 milioni di euro);
- Rendere più verde la **mobilità urbana** (2,1 milioni di euro);
- Migliorare le connessioni di **trasporto** delle regioni rurali e periferiche (2,1 milioni di euro);
- Rafforzare la **governance** per lo sviluppo territoriale integrato (4,1 milioni di euro).

Il **budget indicativo totale** per questo bando è di **14 milioni di euro** dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Il budget a disposizione per ciascun progetto è di **800 mila euro** massimo. I progetti avranno una durata più breve (**12-24 mesi**) e una procedura di **candidatura semplificata**.

Una **novità di questo bando** è che la **fase di valutazione** includerà anche un **colloquio on-line** (in inglese), in cui i candidati potranno fornire una breve presentazione del loro progetto e spiegarlo "con proprie parole".

**La scadenza è il 10 dicembre 2024, ore 16:00.**

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul terzo bando, cliccare QWUI.](#)

LINK:

[Per consultare il programma operativo 2021-2027 e altri principali documenti, cliccare QUI.](#)

## **9. PNRR - SVILUPPO DEL BIOMETANO - Il GSE pubblica il quinto bando per accedere agli incentivi - Al via le domande fino al 17 gennaio 2025**

Il Gestore dei servizi energetici (GSE), con un comunicato del 18 novembre comunica di aver pubblicato il Bando della quinta procedura competitiva prevista dal **D.M. 15 settembre 2022 - misura M2C2-I1.4 del PNRR "Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare"** - alla quale è assegnato un contingente di capacità produttiva disponibile pari a 134.729,81 Smc/h, comprensivo della quota di capacità produttiva non assegnata con la quarta procedura e della quota di

capacità produttiva oggetto di rinunce pervenute per i progetti risultati ammessi in posizione utile nelle precedenti graduatorie.

Le **richieste di partecipazione** potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, mediante l'applicativo "Sviluppo del biometano" disponibile sul sito del GSE e accessibile dall'Area Clienti, **dalle ore 12:00 del 18 novembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 17 gennaio 2025.**

Il GSE ricorda che i valori delle tariffe di riferimento e dei costi massimi ammissibili al contributo in conto capitale sono stati aggiornati sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per tenere conto dell'inflazione media cumulata da ottobre 2021 ad ottobre 2024 e in applicazione del D.L. n. 104/2023 "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici".

I valori aggiornati sono indicati nel Bando.

LINK:

[Per accedere al comunicato del GSE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione del Bando n. 5, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per visionare anche la ulteriore documentazione utile, cliccare QUI.](#)

## **10. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Comunicazione integrativa da inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024**

**Dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 è possibile presentare le comunicazioni integrative per il credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno.**

L'adempimento riguarda le imprese che, **dal 12 giugno al 12 luglio 2024**, hanno inviato la comunicazione di accesso al credito d'imposta.

La comunicazione integrativa serve ad attestare che gli investimenti dichiarati nella comunicazione originaria siano stati effettivamente completati entro il 15 novembre 2024 e deve essere presentata anche qualora la comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti già realizzati.

La comunicazione deve essere inviata dal beneficiario o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, esclusivamente in via telematica **tramite il software denominato "ZES UNICA INTEGRATIVA"**, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**La mancata presentazione della comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2024 comporta la decadenza dal credito di imposta.**

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento del 6 novembre 2024, Prot. n. 406943/2024](#), ha approvato il [nuovo modello di comunicazione integrativa](#), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. "Decreto Omnibus"), attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le.

Approvate anche modifiche al [provvedimento del 9 settembre 2024, Prot. n. 350036/2024](#), con il quale era stato approvato il precedente modello di comunicazione integrativa, per adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni normative.

L'aggiornamento al modello di comunicazione si è reso necessario dell'emanazione di nuove disposizioni. L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del D.L. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del Decreto-legge il comma 3-bis.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024**, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 406943/2024 con il modello di comunicazione e le istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

## **11. VOUCHER 3I - INVESTIRE IN INNOVAZIONE - Contributi per la consulenza sulla registrazione di brevetti per invenzioni industriali - Domande dal prossimo 10 dicembre**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con [decreto direttoriale n. 1933 del 19 novembre 2024](#), definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione "Voucher 3I - investire in innovazione", disciplinata dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2024.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto 8 agosto 2024, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento del Voucher 3I – Investire In Innovazione, volto a promuovere, tra le microimprese e le start-up innovative, la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione attraverso il sostegno all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui all'articolo 3 del richiamato decreto 8 agosto 2024 (art. 2, comma 1).

Per la concessione del Voucher 3I, le risorse stanziare dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono pari a complessivi **9 milioni di euro**, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore, fissati nel limite dell'1,5% delle medesime risorse (art. 2, comma 2).

A poter beneficiare del contributo sono le **micro imprese e le startup innovative**.

I Voucher 3I di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni (art. 4, comma 1).

Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi di consulenza, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, **esclusivamente per via telematica** attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore (INVITASLIA), a partire:

- **dalle ore 12:00 e fino alle ore 18:00 del giorno 10 dicembre 2024 e**  
- **dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi**, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.

Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse (art. 4, comma 2).

I servizi oggetto del Voucher 3I devono essere erogati dal fornitore del servizio entro e non oltre 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio del Voucher 3I (art. 6, comma 1).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 1933/2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

## **12. LAVORO SOMMERSO - Rilasciata la piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso**

L'INPS, nell'ottica di introdurre nuove modalità di comunicazione con il contribuente, con il messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024, illustra le funzionalità della nuova Piattaforma di gestione delle azioni di *compliance* e di contrasto al lavoro sommerso, rilasciata nell'ambito del PNRR.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 30, commi 5-9 del D.L. n. 19/2024 (c.d. "Decreto PNRR", convertito dalla L. n. 56/2024, è stata prevista una specifica disciplina in materia di promozione della *compliance* in ambito contributivo al fine di introdurre nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Nello specifico, l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

Pertanto, l'Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio l'INPS comunica il rilascio della "**Piattaforma di gestione delle azioni di *compliance* e di contrasto al lavoro sommerso**" che, in questa prima fase, è stata alimentata con i dati presenti nel "**Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV**": i dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali.

Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni per l'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori INPS e i controlli amministrativi da porre in essere in fase di istruttoria, unitamente al manuale utente della procedura.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3782/2024, cliccare QUI.](#)

## **13. LAVORO SOMMERSO - Al via la fase operativa del Portale nazionale del sommerso (PNS)**

Al fine di realizzare la tempestiva attuazione delle misure finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il **Decreto ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024**.

Il Decreto contiene disposizioni per il completamento delle attività volte ad **assicurare l'interoperabilità dei dati** relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all'interno del Portale.

Il fulcro del provvedimento è rappresentato dall'implementazione del Portale nazionale del sommerso (PNS), quale strumento innovativo di raccolta e gestione integrata delle informazioni relative alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), cui compete la gestione del Portale, stipulerà protocolli di intesa con l'INPS, l'INAIL, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per formalizzare le modalità di accesso al Portale da parte dei soggetti suindicati e di condivisione dei verbali ispettivi e ogni altro provvedimento

conseguenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati in relazione ai provvedimenti adottati in sede di accertamento.

**Entro il 30 maggio 2025**, tutte le informazioni risultanti dall'attività ispettiva di enti come INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza dovranno confluire nel Portale, al fine di garantire l'interoperabilità tra le banche dati (art. 1).

Ai fini lavoristici, i dati inclusi, ferma restando la possibilità di implementazioni successive e di periodici aggiornamenti, comprenderanno informazioni riguardanti:

- violazioni in materia di lavoro, sicurezza e legislazione sociale;
- provvedimenti di sospensione e diffide accertative;
- irregolarità contributive e assicurative;
- violazioni penali e fiscali.

Ulteriore elemento di novità del decreto è **l'interoperabilità tra il PNS e la Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso**, rilasciata dall'INPS.

L'operatività sinergica permette un monitoraggio più efficiente delle violazioni nonché un rapido scambio di informazioni, al fine di ottimizzare le attività di controllo e prevenzione (art. 2).

A partire **dal 15 gennaio 2025**, INL e INPS dovranno presentare una **relazione sulle attività svolte** al Ministero del Lavoro, con cadenza mensile: l'obiettivo è quello di verificare l'efficacia del sistema e apportare eventuali miglioramenti (art. 3).

Il decreto prevede **misure stringenti per il trattamento dei dati personali**, consentiti solo per motivi di interesse pubblico, in linea con il Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Le informazioni sensibili, infatti, saranno accessibili solo ai soggetti autorizzati e verranno trattate con specifiche e appropriate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali degli interessati.

Ricordiamo che, con l'articolo 19 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 179/2022, modificando l'articolo 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e al fine di una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, ha istituito il Portale nazionale del sommerso (PNS), stabilendo che "le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi".

Il Decreto prevede, per finanziare la misura, una spesa di 5 milioni di euro per il 2022 e di 800.000 euro a partire dal 2023.

Al nuovo Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso, inserendo e mettendo in condivisione tutte le risultanze della propria attività ispettiva, possono accedere:

- Ispettorato nazionale del lavoro;
- INPS;
- INAIL;
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di finanza.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 20 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

#### **14. REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' - Dal Ministero dell'economia chiarimenti sulle materie caratterizzanti per i crediti formativi**

Il Ministero dell'Economia e Finanze, nella sezione Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato, ha pubblicato la **circolare n. 37/RGS del 12 novembre 2024** con cui ha diramato ulteriori istruzioni

relative agli **obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità**, in attuazione dell' art. 5, D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2024, di recepimento della direttiva CSRD e, più nello specifico, sugli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità.

La circolare evidenzia che il **decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125** ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell'informativa di sostenibilità; tale informativa è soggetta a un'attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata.

In particolare, è stata prevista la figura del "**revisore della sostenibilità**", ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Lo stesso decreto legislativo dispone, quindi, che il soggetto incaricato della revisione possa essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, regolamentando i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività di ~~le~~ relative modalità di abilitazione.

La normativa ha previsto un **regime transitorio** stabilendo che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché **abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali** nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione.

La circolare chiarisce che già il Ministero ha inserito nel Programma di aggiornamento professionale del 2024 un apposito **gruppo di argomenti, contraddistinto dalla lettera D), denominato "Rendicontazione di sostenibilità"**.

Gli argomenti elencati nel citato gruppo D) del programma annuale 2024 e indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità.

Per gli anni formativi 2024 e 2025, gli iscritti al Registro che intendano presentare istanza finalizzata all'abilitazione al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dovranno aver maturato almeno cinque crediti annuali sulle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità **entro la data di presentazione dell'istanza**.

Il Ministero informa che si resta ancora in attesa del decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di presentazione dell'istanza.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 37/RGS/2024, cliccare QUI.](#)

## **15. CORTE COSTITUZIONALE - E' lesivo della concorrenza il requisito della residenza ai fini dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e NCC**

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 183 del 21 novembre 2024**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**articolo 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 14 giugno 1994**, che prevedeva il requisito «*di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria*» come necessario al fine dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente.

Nello specifico ha ritenuto **il requisito della residenza lesivo anche del canone della ragionevolezza** ex art. 3 Cost., in quanto tale elemento di "localizzazione" **costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito**, che è quello di garantire adeguata professionalità e conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti.

Viene tra l'altro ricordato dalla Consulta che il comma 2 dell'articolo 6 della L. n. 21 de 1992, che prevede l'istituzione di apposito «ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea» presso le camere di commercio, **si limita a prevedere espressamente, quale unico «requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo», il possesso del «certificato di**

**abilitazione professionale»**, che presuppone il rilascio della patente di guida della categoria richiesta per il tipo di veicolo adibito ai servizi di trasporto.

È senz'altro vero - si legge ancora nella sentenza - che il servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea conserva una **dimensione territoriale**, come risulta dalle stesse previsioni della legge n. 21 del 1992, che agli artt. 2 e 3 ne descrive le caratteristiche.

Come pure è innegabile che, al profilo della territorialità tendenziale di tali servizi si connetta anche quello della **competenza delle amministrazioni locali** – e, in particolare, della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo dei conducenti – ad esercitare la vigilanza e il controllo sul mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione (sentenza n. 152 del 2017), garantendo gli interessi delle comunità locali.

Tuttavia, se le regioni possono certamente preservare tali profili prevedendo requisiti di iscrizione ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge statale, esse sono però **obbligate a procedere in maniera ragionevole e proporzionata e, comunque, coerente con le prescrizioni della legge quadro**.

Quest'ultima prevede semplicemente **requisiti volti a garantire adeguata professionalità e conoscenza del territorio da parte degli aspiranti conducenti**, mentre la previsione dell'obbligo di residenza in uno dei comuni della regione **costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito**, in quanto eccessivamente e inutilmente gravoso (peraltro comportante per l'interessato una pluralità di conseguenze civili, amministrative e tributarie), mentre la medesima esigenza di tutelare ulteriori interessi pubblici potrebbe essere semmai soddisfatta con la previsione di un requisito alternativo quale l'elezione di domicilio, sulla falsariga del modello prescelto da altre legislazioni regionali.

Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 1, lettera *l*), della legge della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., nonché con l'art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge cost. n. 3 del 2001.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Corte Costituzionale e consultare il testo della sentenza n. 183/2024, cliccare QUI.](#)

## **16. E-FATTURE III SEMESTRE 2024 - Imposta di bollo da versare entro il prossimo 2 dicembre**

**Entro il prossimo 2 dicembre** (essendo sabato il 30 novembre) **dovrà essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al terzo trimestre 2024.**

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", al titolare di partite IVA tenuto all'emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:

- Elenco A (non modificabile): in sono riportate gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell'imposta di bollo;
- Elenco B (modificabile): in cui sono evidenziate le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite Sistema di Interscambio, che non riportano l'assolvimento corretto dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta è dovuta.

La consultazione degli elenchi nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

Il contribuente grazie alla consultazione di questi elenchi potrà regolarizzare la propria posizione e nel caso procedere all'integrazione dei dati in possesso dell'Agenzia.

Il versamento per l'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate può essere effettuato:

- mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia stessa, ovvero
- con addebito su conto corrente (bancario o postale) ovvero,
- utilizzando il modello F24.

Ricordiamo che, il D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 122/2022, [all'articolo 3, comma 4](#), ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Pertanto, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000,00 euro, la stessa potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre;
- se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000,00 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

RIASSUMENDO: le scadenze del versamento dell'imposta di bollo e-fatture relative al 2024 sono le seguenti:

**1° trimestre: 31 maggio 2024 (\*) (\*\*)**

**2° trimestre: 30 settembre 2024 (\*\*)**

**3° trimestre: 2 dicembre 2024** (essendo il 30 novembre sabato)

**4° trimestre: 28 febbraio 2025.**

(\*) Nel caso l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(\*\*) Nel caso l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

LINK:

[Per accedere all'area dedicata alla fattura elettronica e corrispettivi telematici, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la GUIDA all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, aggiornata a gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

## **17. FATTURE ELETTRONICHE - In arrivo la funzionalità "CIVIS" per le comunicazioni sul bollo**

Con **Provvedimento del 21 novembre 2024, Prot. n. 422344/2024**, emanato in attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, **stabilisce le regole per l'accesso e l'utilizzo del servizio web**, messo a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al **ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di contribuenti il nuovo servizio online "CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche" che **consentirà di chiedere assistenza per tutte le comunicazioni relative a eventuali irregolarità nel versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.**

Con avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sarà resa nota la data a decorrere dalla quale sarà disponibile, all'interno dell'area riservata, la specifica funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse dall'Agenzia e per consultare l'esito della lavorazione.

Il servizio è disponibile, nell'area riservata, tramite il canale Civis, funzionalità "Civis - Comunicazioni bollo fatture elettroniche", previo inserimento degli elementi identificativi della comunicazione.

La richiesta di assistenza può essere presentata direttamente dal soggetto destinatario della comunicazione oppure da un intermediario.

L'utente accede alla funzionalità, individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all'eventuale rideterminazione delle somme dovute.

A conclusione della lavorazione da parte dell'Ufficio, l'utente riceve all'interno della stessa sezione Civis l'esito della trattazione.

Ricevute rilasciate dal servizio e obblighi degli intermediari

L'Agenzia delle Entrate attesta mediante ricevuta resa disponibile nell'area riservata l'avvenuta ricezione della richiesta di assistenza.

Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative alla conclusione della lavorazione e all'esito della stessa.

Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti interessati, fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell'assistenza fornita dall'Agenzia.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 422344/2024, cliccare QUI.](#)

## **18. L. N. 213/2023 - EVENTI CATASTROFALI - Obbligo assicurativo per le imprese dal 1° gennaio 2025 - In arrivo il decreto attuativo**

Le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione di cui sopra si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

E' quanto prevede l'[articolo 1, commi 101 - 112, della L. n. 213/2023](#) (Legge di bilancio 2024).

Dunque, tutte le imprese operative sul territorio nazionale dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Gli inadempienti, oltre rischiare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 500.000,00, subiranno conseguenze anche nell'accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.

### **Tale obbligo non si applica:**

a) alle **imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (comma 106);

b) alle **imprese agricole** di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dove è già stata prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 111).

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico con quasi il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. In questi comuni operano 4,5 milioni di imprese.

Nel periodo compreso tra gennaio e metà settembre di quest'anno, l'Italia ha registrato ben 1.899 eventi estremi, di cui 212 tornado (52 solo nella prima metà di settembre, con il 71% di questi fenomeni concentrati lungo le coste tirreniche), 1.023 nubifragi (157 dei quali nella prima metà di settembre, colpendo soprattutto le regioni del Centro-Nord con il 91% degli episodi) e 664 grandinate, caratterizzate da chicchi di grandi dimensioni (37 nella prima metà di settembre, con un record in Versilia dove i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro compreso tra i 7 e i 9 cm).

Questi dati allarmanti sono stati raccolti dall'[Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche](#), evidenziando un trend di crescente intensità e frequenza degli eventi meteorologici estremi in tutto il Paese.

L'aumento degli eventi estremi, sempre più frequenti e intensi, ha portato all'introduzione di polizze catastrofali obbligatorie per le imprese, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio del prossimo anno.

Solo in Italia, i danni assicurati nel 2023 hanno superato i 6 miliardi di euro, un picco senza precedenti. Eppure hanno polizze contro i rischi da terremoti e alluvioni solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle imprese del Paese.

Con una stima per ora approssimativa, è stato calcolato che il valore complessivo del rischio che il comparto assicurativo si deve assumere per coprire le imprese contro i danni catastrofali è di 15 miliardi.

Singolare, tuttavia, che a tutt'oggi non sia stato ancora pubblicato il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy che dovrebbe stabilire le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, previsto dal comma 105, dell'art. 1, della legge di bilancio 2024.

Tuttavia, siamo in grado di **anticipare il testo di questo decreto interministeriale** recante "*Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*".

Il decreto interministeriale prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, siano obbligate a stipulare polizze assicurative relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti tipologie di beni iscritti a bilancio:

- **terreni,**
- **fabbricati,**
- **impianti e macchinari,**
- **attrezzature industriali e commerciali.**

**Sono escluse le imprese** di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 1, lett. a)).

**Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili** che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1, comma 2).

Questi beni devono essere coperti da polizze "CAT NAT" relativamente a questi fenomeni:

- **alluvioni,**
- **inondazioni,**
- **esondazioni,**
- **sisma,**
- **frane** (art. 3).

La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione (art. 1, comma 3).

Il decreto reca poi disposizioni in merito:

- alla determinazione e adeguamento periodico dei premi (art. 4);
- alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici (art. 5);
- all'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato (art. 6);
- ai Massimali o limiti di indennizzo (art. 7);
- alla trasparenza dell'offerta assicurativa (art. 8);
- all'operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A. (art. 9);

Viene, inoltre, approvato uno schema di convenzione alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile (art. 10).

Lo schema di convenzione viene riportato nell'Allegato A annesso al decreto.

L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire **entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.**

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse (art. 11, commi 1 e 2).

LINK

[Per consultare il testo dello schema di decreto interministeriale, cliccare QUI.](#)

## **19. DISABILI - Pubblicata la direttiva che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 novembre 2024, la **Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

La presente direttiva stabilisce:

- a) le norme che disciplinano il **rilascio della carta europea della disabilità per le persone con disabilità** come prova di una condizione di disabilità o come prova del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, allo scopo di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, offerti o riservati alle persone con disabilità in tale Stato membro, comprese quelle che utilizzano animali da assistenza, e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali;
- b) le norme che disciplinano il **rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità** come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di promuovere la libertà di circolazione per le persone con disabilità e agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità in tale Stato membro e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali;
- c) **modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.**

All'articolo 3, n. 3 della direttiva vengono definite «**persone con disabilità**»: "*coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri*".

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché ai **titolari di una carta europea della disabilità e ai titolari di un contrassegno europeo di parcheggio** per le persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l'accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di un altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità ivi rilasciati

o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità in tale Stato membro, ove tali documenti formali esistano, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture (art. 5, comma 1).

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché ai **titolari di un contrassegno europeo di parcheggio** per le persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia concesso l'accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità ivi rilasciati (art. 6, comma 1).

Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati Membri (art. 7, comma 1).

La carta europea della disabilità è rilasciata in **versione fisica** ed è integrata da una **versione digitale** accessibile entro un termine ragionevole dopo che la Commissione avrà stabilito le specifiche tecniche. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di chiedere la versione fisica della carta, la versione digitale o entrambe (art. 7, comma 5).

La validità della carta europea della disabilità è determinata dallo Stato membro di rilascio (art. 7, comma 6).

**Entro il 5 dicembre 2025**, la Commissione dovrà adottare atti delegati per integrare la presente direttiva:

a) **definendo il codice QR** e, se del caso, altre caratteristiche digitali all'avanguardia che utilizzano mezzi elettronici sia per la versione fisica della carta europea della disabilità, che per la versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, al fine di scongiurare e combattere le frodi; e

b) stabilendo **caratteristiche digitali atte a garantire la sicurezza** della versione fisica della carta europea della disabilità e della versione fisica del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, nonché questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'Unione per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali nella versione fisica della carta che utilizzano mezzi elettronici per scongiurare e combattere le frodi.

**Entro il 5 dicembre 2028**, la Commissione dovrà istituire una **pagina web dell'Unione dedicata per la carta europea della disabilità** e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. La pagina web dell'Unione contiene un link ai siti web nazionali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.

La pagina web dell'Unione sarà **disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione**, nella lingua internazionale dei segni e nelle lingue dei segni nazionali degli Stati membri, nonché in formati accessibili e di facile lettura, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

**Entro il 5 giugno 2027**, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi dovranno applicare tali disposizioni **a decorrere dal 5 giugno 2028**.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

## **20. SNC e SAS - In arrivo dall'Europa l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio al Registro delle imprese**

Il panorama del diritto societario italiano si appresta a vivere una trasformazione radicale, destinata a ridefinire gli obblighi di trasparenza e pubblicità per le società di persone.

In una **Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio**, di prossima emanazione, verrà stabilito l'obbligo di redigere il bilancio e pubblicarlo presso il Registro delle Imprese anche per tutte le società di persone di tipo commerciale: società in nome collettivo (SNC) e società in accomandita semplice (SAS).

Dall'adempimento rimarranno **escluse solo le società semplici**.

Si tratta della principale novità contabile contenuta nella Proposta di Direttiva recante "**Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel 'diritto societario'**".

Con questo intervento normativo l'Unione Europea dichiara di avere l'obiettivo di **migliorare la trasparenza delle imprese** e di conseguenza la fiducia nel contesto imprenditoriale; oltre che, favorendo l'interconnessione digitale del sistema informativo delle imprese, quello di favorire l'espansione transfrontaliera delle PMI.

Nella pratica, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro **obbligo per SNS e SAS** di:

- **ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il *Registro delle imprese***, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
- **produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il *Registro delle imprese***.

Gli Stati membri dovranno recepire tale obbligo **entro 2 anni** dall'entrata in vigore della direttiva e **renderlo operativo entro 30 mesi** (articolo 3).

La direttiva inserisce questo adempimento in un più generale programma di ampliamento dell'interconnessione dei *registri* nazionali, al fine di permettere che le informazioni fondamentali sulla vita delle società di persone possa divenire accessibile a livello unionale, come già avviene per le società di capitali.

È presumibile ritenere che, come già avviene per le società di capitali che sono anche microimprese, anche per le società di persone di minore dimensione sarà prevista qualche semplificazione; fermo restando l'obiettivo finale di permettere l'allargamento del sistema informativo europeo.

LINK:

[Per prendere visione della proposta di direttiva, cliccare QUI.](#)

## **21. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Estensione dell'obbligo fino al 31 dicembre 2025**

La Commissione UE ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del consiglio del 10 ottobre 2024 (COM(2024) 447 final – 2024/0246 (NLE) ), recante la modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che **autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga** agli artt. 218 e 232 della Direttiva IVA 2006/112/CE. In buona sostanza **potrà essere applicata, per un altro anno, la fatturazione elettronica obbligatoria** per tutte le fatture emesse ad altri soggetti passivi o consumatori finali dai soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano.

Anche le **fatture semplificate**, i documenti emessi ai sensi dell'art. 219 Direttiva IVA 2006/112/CE nonché le **fatture relative ad operazioni esenti** dovrebbero rientrare all'interno del ciclo della e-fattura.

A supporto della richiesta di autorizzazione alla proroga, l'Italia ha ritenuto che i soggetti passivi hanno già adeguato i loro sistemi per conformarsi alla procedura di fatturazione elettronica e l'eventuale rigetto della richiesta avrebbe comportato un insieme di **costi di adattamento** che sarebbero risultati irrecuperabili.

Al contempo è stato notato come la e-fattura abbia prodotto risultati concreti e visibili in termini di lotta contro l'evasione fiscale, grazie a maggiore completezza, tempestività e tracciabilità delle informazioni, risultando addirittura un forte deterrente per coloro che erano dediti a meccanismi di frode ed evasione.

Si attende ora la pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

LINK:

[Per consultare il testo della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, cliccare QUI.](#)

## **22. CONTRATTI PUBBLICI - Affidamento di servizi e forniture direttamente a società in house - Imposta di bollo**

Gli affidamenti "diretti" di servizi di interesse economico generale a livello locale **sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.**

Pertanto, nel caso dell'affidamento "in house", previsto dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura **non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.**

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la **risposta ad interpello rivolto da una Camera di Commercio** che, intendendo affidare dei contratti per l'esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ha chiesto - con istanza presentata il 25 luglio 2024 - di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l'accordo contrattuale siano o meno soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.

L'Agenzia delle entrate, in linea i precedenti documenti di prassi (circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e 5 Interpello: 956-1804/2024 con la risposta n. 446 del 2023) ha innanzitutto ricordato che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (recante il «*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*»), il quale all'articolo 17 stabilisce che gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici.

Ora, i contratti contemplati all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere predisposti «*nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*» dello stesso Codice dei contratti pubblici.

In definitiva, l'affidamento "in house" viene individuato e incluso dal Codice nella disciplina degli appalti pubblici.

Ne deriva che tali affidamenti "diretti" sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall'allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del medesimo codice.

Ricordiamo infine, che relativamente alle modalità di versamento, il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023](#), stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, dovrà essere «versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».

LINK:

[Per consultare il testo della risposta ad interpello, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il contenuto dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, cliccare QUI.](#)

### **23. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti dal Ministero sul patrimonio minimo ai fini del conseguimento della personalità giuridica - Le responsabilità del Notaio**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **Nota del 19 novembre 2024, Prot. n. 15849** con oggetto: "**Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da "intangible assets"**", fornisce chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti da parte del Notaio.

Il Ministero con la nota in oggetto risponde ad un quesito posto da una Regione in merito ad enti che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica collegata all'iscrizione nel RUNTS, sulla base di documentazione contabile e peritale asseverata, accompagnano l'istanza "con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. 'intangible assets' costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)".

Viene richiesto in merito un parere circa l'idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell'esempio citato.

Il Ministero, richiamando l'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), il quale oltre a far riferimento ad una "*somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni*", **prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio**

sia "**costituito da beni diversi dal denaro**", ricorda che, secondo l'opinione riportata in vari studi, la formulazione adottata dal legislatore escluderebbe la possibilità di:

- dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti;
- apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili;
- procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria...così come il "conferimento di crediti", considerato che proprio la definizione rinvenibile nell'articolo 22 del CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali " *cose che possono formare oggetto di diritti*" (art. 810 c.c.), *comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo*"

Tali posizioni, derivanti da un'attenta lettura delle norme alla luce del quadro giuridico generale, secondo la nota ministeriale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarità degli Enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. "bene comune" nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

Da qui, viene richiamata l'importanza della responsabilità del notaio che, prima di presentare l'istanza di iscrizione al RUNTS o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, **deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge**, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, **esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti**.

Sotto questo profilo, **l'ufficio che ha ricevuto l'istanza** pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari **segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione**, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, **procedendo eventualmente ad invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge**, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.

LINK:

[Per consultare il testo della nota n. 15849/2024, cliccare QUI.](#)

## **24. LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI - Dall'Europa nuove regole e maggiori tutele dal 1° dicembre**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L dell' 11 novembre 2024 della **Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** relativa al miglioramento delle condizioni lavorative per il personale delle piattaforme digitali, sono arrivate le **nuove regole per rider e lavoratori digitali su piattaforme**.

Per «**piattaforma di lavoro digitale**» si intende una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che **soddisfa tutti i requisiti seguenti**:

- a) è fornito, almeno in parte, a distanza **tramite strumenti elettronici**, ad esempio tramite un sito web o un'applicazione mobile;
- b) è fornito **su richiesta di un destinatario del servizio**;
- c) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, **l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso**, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
- d) comporta **l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati**;

Per «**lavoro mediante piattaforme digitali**» si intende il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell'Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l'individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra l'individuo o un intermediario e il destinatario del servizio;

Il provvedimento, in vigore dal 1° dicembre 2024, dovrà essere recepito dagli Stati membri **entro il 2 dicembre 2026**.

L'obiettivo dichiarato della direttiva, stando a quanto riporta l'articolo 1, è migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali grazie a:

- Misure volte a facilitare la determinazione della **corretta situazione occupazionale delle persone**;
- Trasparenza, equità, **supervisione umana**, sicurezza e responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali;
- Miglioramento della **trasparenza del lavoro**, anche in situazioni transfrontaliere.

La Commissione, **entro il 2 dicembre 2029**, previa consultazione degli Stati membri, delle parti sociali a livello di Unione europea e dei principali portatori di interessi, riesaminerà l'attuazione della direttiva e proporrà, se del caso, modifiche legislative.

Il provvedimento **si applica a quanti organizzano il lavoro svolto nell'Unione europea mediante piattaforme digitali**, a prescindere dal luogo in cui insiste la sede o dalla normativa altrimenti applicabile.

La direttiva, si legge nel [comunicato](#) sul sito del Consiglio UE, renderà più trasparente l'**uso degli algoritmi** nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

Vengono introdotti anche nuovi **obblighi informativi** nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che devono essere opportunamente informati nel caso in cui vengano impiegati **sistemi decisionali e di monitoraggio** automatizzati in merito all'assunzione e alle condizioni di lavoro.

Vietato anche il **trattamento di specifici dati personali** come dati biometrici o quelli relativi allo stato emotivo o psicologico.

Gli Stati membri devono dotarsi di procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro.

L'accertamento si basa principalmente **sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro**, compreso l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati nell'organizzazione del lavoro, a prescindere dal modo in cui il rapporto è qualificato in un eventuale accordo contrattuale tra i soggetti interessati.

La Direttiva incarica gli Stati membri di imporre alle piattaforme di lavoro digitali di informare i lavoratori, i rappresentanti degli stessi e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.

Le piattaforme forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva **a mezzo di un documento scritto, che può essere in forma elettronica**.

Le informazioni in parola sono presentate in modo trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva \(UE\) 2024/2831, cliccare QUI.](#)

## **25. SIISL - Dettate le misure operative per la gestione della piattaforma**

Continua l'evoluzione del **Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)**, la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestita dall'INPS, per l'**incrocio di domanda e offerta di formazione e lavoro**.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Pubblicità legale", in data 22 novembre 2024, il **decreto n. 174 del 21 novembre 2024**, con il quale definisce:

- **le modalità di iscrizione da parte dei cittadini che cercano lavoro, anche su base volontaria,**
- **le modalità di pubblicazione e sorveglianza dell'offerta di lavoro e**
- **l'impiego dell'intelligenza artificiale per calcolare gli indici di affinità.**

In attuazione degli articoli 25 e 26 della L. n. 95 del 2024, di conversione del D.L. n. 60 del 2024 (c.d. "Decreto coesione"), recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", il citato decreto **fissa al prossimo 24 novembre** la data da cui la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

**Dal 18 dicembre 2024** poi, la piattaforma sarà **aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri** che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa.

Lo stesso decreto n. 174/2024 indica, inoltre, le modalità e le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le **proprie ricerche di personale**, come le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema, nonché i limiti e le garanzie nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR. Chi ha perso il lavoro avrà così maggiori opportunità di trovare un'occupazione in linea con il proprio percorso di studi e la precedente esperienza professionale oppure di formarsi per aumentare la propria attrattività, mentre le imprese potranno acquisire personale qualificato.

Ricordiamo che, con il **decreto 8 agosto 2023** ha preso il via il nuovo **Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)** previsto dall'articolo 5, comma 3, della L. n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. "*Decreto Lavoro*") e realizzato dall'INPS, che ospita le **piattaforme digitali** dedicate ai beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per consentire l'attivazione al lavoro attraverso percorsi formativi, a partire dal 1° settembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 21 novembre 2024, n. 174, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del lavoro, cliccare QUI.](#)

## **26. SUER - Ufficializzato l'avvio della piattaforma unica digitale per le autorizzazioni agli impianti a fonti rinnovabili**

Il 19 novembre 2024 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il [Decreto 23 ottobre 2024, n. 368](#) (recante "*Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*"), con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, viene **ufficializzato l'avvio del Sistema unico per l'energia rinnovabile (SUER)**.

Si tratta di una **Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze**, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, denominata **Piattaforma SUER (Sportello unico delle energie rinnovabili)**, che sarà gestita dal Gestore dei servizi energetici (GSE), e progettata per centralizzare e semplificare le procedure di **autorizzazione** degli impianti per le **energie rinnovabili**.

Ricordiamo che il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce*" definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

In particolare, **l'articolo 4**, secondo un criterio di proporzionalità, **individua i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili**.

Gli articoli 5, 6 e 6-bis disciplinano rispettivamente l'Autorizzazione unica, la Procedura abilitativa semplificata e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile e la dichiarazione di inizio lavori asseverata.

Gli articoli 7-bis, 8 e 8-bis, recano rispettivamente disposizioni sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, per la promozione dell'utilizzo del biometano e sui regimi di autorizzazione per la produzione di biometano.

Il **decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199**, recante "*Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*" dispone all'articolo 19 che con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, è istituita una Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal GSE, e sono adottati **modelli unici per le procedure di autorizzazione** di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi energetici (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche **attività di assistenza e di supporto** a favore degli operatori e delle Pubbliche amministrazioni interessate.

La Piattaforma SUER:

- a) garantisce, in conformità con le determinazioni AgID, la **propria interoperabilità con gli strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale** per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché con le piattaforme istituite presso il GSE, ed in particolare con la piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) consente il **monitoraggio dei regimi amministrativi** nonché l'individuazione di buone pratiche;
- c) fornisce **guida e assistenza alle pubbliche amministrazioni e agli operatori** lungo tutte le fasi del procedimento;
- d) consente con regolarità l'acquisizione e lo **scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni per semplificare il flusso di informazioni e ridurre gli oneri documentali** a carico degli operatori nelle procedure di ottenimento dei titoli autorizzativi e abilitativi, nonché degli incentivi statali di valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili (art. 2, comma 1).

Le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori accedono alla Piattaforma SUER attraverso l'identificazione in area riservata secondo due distinte modalità con credenziali dedicate rilasciate dal GSE.

### **Quando sarà attivata la piattaforma SUER?**

Stando a quanto riportato dal decreto del Ministero dell'Ambiente, **il GSE renderà accessibile la piattaforma SUER entro 120 giorni dalla data di adozione dei modelli unici** per le procedure di autorizzazione. In contemporanea il Gestore pubblicherà anche il manuale digitale operativo.

Quindi, il prossimo passo è **l'approvazione dei modelli unici digitali** per la presentazione delle varie domande di autorizzazione, diverse a seconda della potenza dell'impianto: comunicazione al Comune, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, la domanda per gli impianti più grossi (vedi articolo 4, D.Lgs. n. 28/2011).

Una volta approvati i modelli digitali validi per tutti su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni **il Gestore dei servizi energetici rende accessibile alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni la Piattaforma**.

Inoltre, il [GSE](#) fornirà alle Amministrazioni pubbliche già dotate di proprie piattaforme informatiche per le istanze, le specifiche tecniche con cui verranno resi disponibili i servizi web per consentire l'adeguamento dei propri sistemi alla Sportello unico.

Da quel momento le domande di autorizzazione saranno **presentate e gestite obbligatoriamente tramite la Piattaforma**.

Sarà comunque consentita la presentazione delle medesime istanze **anche attraverso strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale** a condizione che:

- a) sia consentito l'accesso a tali strumenti tramite collegamento dalla piattaforma SUER;
- b) le istanze siano presentate mediante i modelli unici nazionali;
- c) le informazioni relative ai procedimenti incardinati nelle piattaforme delle Amministrazioni procedenti siano automaticamente rese disponibili sulla piattaforma SUER tramite servizi di interoperabilità da parte del sistema ricevente l'istanza secondo modalità stabilite dal GSE sentite le Regioni e le Province autonome, così da consentire l'assistenza nel corso di tutte le fasi procedurali (art. 2, comma 9).

Successivamente all'avvio della Piattaforma SUER, le Pubbliche Amministrazioni possono **attivare propri canali informatici per la presentazione delle istanze**, garantendo l'interoperabilità con la piattaforma SUER.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale n. 368/2024, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) PROCESSO TRIBUTARIO - Dai commercialisti un documento sulla figura del consulente tecnico d'ufficio**

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC) e la Fondazione nazionale commercialisti (FNC) CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca del 12 novembre 2024, dal titolo "**La consulenza tecnica nel processo tributario**", rientrante nell'attività dell'area "Contenzioso tributario".

Nell'ambito dei poteri istruttori riconosciuti alle Corti di Giustizia tributaria dall'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 vi è quello di nominare un **consulente tecnico** quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità utili alla decisione della **controversia**.

Il tema inerente alla **corretta individuazione** della funzione della consulenza tecnica e degli effetti dell'**indagine peritale** svolta risulta particolarmente delicato e non può prescindere da considerazioni di più ampio respiro in ordine alla natura del **processo tributario**.

Per tale ragione il documento effettua una breve disamina della natura sostanzialmente **dispositiva** del processo tributario, dell'evoluzione storico normativa della disciplina che regola la consulenza tecnica nell'ambito di tale processo, e successivamente si concentra sulla funzione e l'oggetto di detta consulenza.

In particolare, viene analizzata la figura del **consulente tecnico d'ufficio**, le modalità di nomina, accettazione e svolgimento dell'incarico. Si affronta, inoltre, il tema della **vincolatività** della consulenza tecnica per il giudice richiedente, anche alla luce dei principali orientamenti espressi in materia dalla **giurisprudenza di legittimità**.

Un ulteriore approfondimento è dedicato al rapporto tra la consulenza tecnica d'ufficio e quella **di parte**.

Infine un cenno viene rivolto all'**utilizzabilità** e all'**efficacia** nell'ambito del processo tributario di consulenze tecniche rese in altri processi.

Il documento, oltre che d'interesse per i professionisti impegnati nel settore della Giustizia tributaria, potrà risultare un **utile supporto** anche per commercialisti che svolgono questa importante funzione ausiliaria nell'ambito del processo tributario.

### **1) VENETO - Divieto di installare POS all'interno di esercizi in cui siano presenti slot machines**

La Questura di Padova ha recentemente fornito al Comune di Padova un'interpretazione stringente delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 10 settembre 2019, n. 38, una normativa che mira a prevenire e contrastare i disturbi legati al gioco d'azzardo patologico.

Tra le misure imposte, vi è il **divieto di installare e mantenere attivi terminali POS all'interno dei punti gioco** ovvero di esercizi in cui siano presenti apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, meglio noti come "slot machines".

In virtù di questa interpretazione, il Comune di Padova ha emesso provvedimenti di chiusura temporanea nei confronti di alcune sale giochi in cui i terminali POS risultavano attivi e utilizzabili dai clienti per pagare le scommesse.

La comunicazione di tali provvedimenti è avvenuta tramite PEC, con effetto immediato, e gli esercenti interessati potranno riaprire solo dopo aver dimostrato la **rimozione completa dei terminali POS** e l'adeguamento alle prescrizioni imposte dalla normativa regionale.

Il tenore delle disposizioni e l'interpretazione fornita dalla Questura lasciano presagire che **anche altre attività, come bar, tabaccherie, ristoranti e circoli privati, potrebbero essere presto oggetto di provvedimenti analoghi, qualora vi siano installate sia slot machines** che terminali POS.

Tale approccio normativo mira a restringere l'accesso immediato a strumenti di pagamento elettronico nelle vicinanze delle apparecchiature di gioco, riducendo così la facilità con cui i clienti possono disporre di denaro per scommettere.

(Fonte: Sistema RATIO)

### **3) Legittimo il licenziamento del lavoratore che fa timbrare il badge presenze dal collega**

Con ordinanza del 4 novembre 2024, n. 28248, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha accertato la legittimità di un licenziamento irrogato ad una dipendente per aver fatto timbrare il badge delle presenze ad un collega, attestando così falsamente e in maniera fraudolenta la propria presenza in ufficio.

### **4) FORUM MONDIALE DELL'OCSE SUL BENESSERE**

Il settimo Forum mondiale dell'OCSE sul benessere riunisce esperti, professionisti della materia e leader mondiali per mettere al centro il benessere multidimensionale nelle politiche, nella misurazione e nell'azione sociale.

L'Istat collabora all'organizzazione di questa edizione insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il sostegno della Banca d'Italia.

L'evento ha luogo a Roma dal 4 al 6 novembre 2024 e segna il ventesimo anniversario dal primo Forum mondiale dell'OCSE sulle statistiche, la conoscenza e le politiche. Esso rappresenta un'occasione essenziale per far progredire le conoscenze, creare connessioni e stimolare l'azione per un benessere inclusivo e sostenibile.

L'evento è organizzato nell'ambito della Presidenza italiana del G7.

LINK:

[Per consultare il programma, clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

**Repubblica italiana**

**I provvedimenti scelti per voi**

**(dal 13 al 23 novembre 2024)**

### **1) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 17 settembre 2024:**

Criteri modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo. (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**2) Legge 14 novembre 2024, n. 166:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 131/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**3) Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167:** Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 167/2024, clicca qui.](#)

**4) Legge 4 novembre 2024, n. 1696:** Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'interno - Decreto 14 novembre 2024:** Approvazione delle modalità di istanza per l'assegnazione, nell'anno 2025, del contributo agli enti locali a copertura della spesa per i livelli di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 13 al 23 novembre 2024)**

**1) Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**3) Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**4) Direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**5) Decisione n. 1/2842 del Comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali del 10 ottobre 2024** che stabilisce un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali degli architetti [2024/2873]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 14 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

**6) Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 18 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**7) Direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 18 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**8) Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 20 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**